

Edizione di giovedì 19 Novembre 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 16 novembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

CASI OPERATIVI

Sanzione in caso di mancato pagamento post acquiescenza
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Il Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2021
di Debora Reverberi

AGEVOLAZIONI

Locazione commerciale e affitto d'azienda: ampliato il tax credit
di Gennaro Napolitano

PENALE TRIBUTARIO

Reati tributari: il sequestro dei beni della società non “salva” i beni del socio
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Aggregazioni fra professionisti: un'opportunità da incentivare
di Goffredo Giordano di MpO Partners, Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 16 novembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



Nell'ambito della **ventesima puntata** di **Euroconference In Diretta** l'attenzione si è concentrata sulle novità introdotte dal **Decreto Ristori bis**, alle quali è stata dedicata la **sessione di aggiornamento**.

Nel corso della **sessione di approfondimento**, poi, sono state analizzate le regole da seguire per gli **aumenti di capitale** finalizzati all'ottenimento del beneficio del **credito d'imposta**, mentre la sessione "**adempimenti e scadenze**" è stata dedicata alle modalità e ai termini di presentazione dell'istanza per il **contributo a fondo perduto** per i negozi dei centri storici.

Nel corso dello speciale "**agevolazioni edilizie**", infine, ci si è soffermati sullo **sconto in fattura e sulla cessione del credito**, approfondendone l'ambito di applicazione e le **modalità operative**.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. FONDO PERDUTO PER I RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI**
- 2. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: PRIMA TRANCHE ANCORA NON LIQUIDATA**
- 1. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: UTILIZZO DEL CREDITO CEDUTO**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

La cessione del credito del Superbonus può essere effettuata a chiunque

Il credito del superbonus può essere ceduto a chiunque o solo alle banche?

S.Q.

La disposizione dell'articolo 121 del decreto rilancio è al riguardo molto chiara, prevedendo che la cessione possa essere effettuata *“ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”*.

Quindi non necessariamente le banche, ma anche le banche, che evidentemente saranno comunque il riferimento principale da questo punto di vista sul mercato.

Cambia quindi lo scenario rispetto al passato, in considerazione del fatto che precedentemente, come indicato dalla circolare 11/E/2018, la cessione del bonus poteva essere effettuata soltanto ai fornitori e ai *“soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”*.

9

Superbonus e general contractor

Superbonus: le spese detraibili (asseverazione, visto, etc) se fatturate dal General Contractor sono detraibili?

ST.ASS. P-F

Ad oggi non risultano essere stati forniti chiarimenti ufficiali sul punto.

In mancanza, però, di norme in tal senso limitatrici, potrebbe ritenersi che le spese siano comunque detraibili, se vengono dettagliatamente esposte in fattura e se sono rispettati i massimali di costo per ogni tipologia di intervento: sul punto, però, non si possono ignorare i contrasti interpretativi già sorti, che attengono, più che ai profili prettamente fiscali, a quelli

assicurativi, essendo in questo caso difficile garantire all'effettivo beneficiario del bonus (che non risulta essere formalmente il committente) la copertura assicurativa in caso di infedele attestazione/asseverazione.

Dubbi, sussistono, inoltre, sulla detraibilità dei compensi accordati ai *general contractor*, come evidenziato dal Cndcec in occasione dell'audizione del 04.11.2020 (*"In occasione della conferenza tematica sul Superbonus dello scorso 27 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la non agevolabilità delle spese sostenute per il compenso straordinario eventualmente accordato all'amministratore di condominio in relazione agli interventi agevolati. In verità, i compensi straordinari direttamente correlati all'esecuzione delle opere, dovrebbero rientrare nel novero delle spese detraibili, così come dovrebbero potervi rientrare le spese sostenute a fronte dei compensi accordati ai general contractor, ossia a quelle imprese che fanno da "capo fila", nell'ambito di interventi di maggiore complessiva, di tutti i fornitori che a vario titolo prestano la propria opera, coordinandone l'attività e gestendo gli interventi nel loro insieme, a favore del committente. Si tratta di aspetti molto importanti che dovrebbero trovare quanto prima certezza normativa"*).

8

Contributo a fondo perduto e attività non ancora iniziata

Partita iva aperta il 15 ottobre per attività di ristorazione senza aver ancora fatto scia in comune perché l'attività non è mai iniziata perché prevista solo con orario serale. Ha diritto al bonus?

L.B.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 479 del 19.10.2020 l'Agenzia delle entrate si è occupata del caso di una Srl che era stata costituita e aveva aperto la partita Iva in data 30.04.2020, ma era stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese solo nel maggio 2020.

In vigore della previgente normativa, la circolare 15/E/2020 aveva interpretato le disposizioni riconoscendo la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto soltanto ai soggetti costituiti fino al 30.04.2020: l'Agenzia delle entrate, con la richiamata risposta ha però ritenuto spettante l'agevolazione, non attribuendo rilievo alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della società.

Può ritenersi, dunque, che anche in questo caso assuma rilievo soltanto la data di apertura della partita Iva, ragion per cui il contributo pare ritenersi spettante.

È necessario attendere l'apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate per poter conoscere le modalità per la presentazione dell'istanza.

7

La cessione del credito del Superbonus non può essere effettuata a se stessi

Sono un commercialista e volevo beneficiare del superbonus per la ristrutturazione della casa in cui vivo. Anziché fruire della detrazione, posso utilizzare il credito d'imposta in compensazione nell'ambito della mia partita Iva?

R.R.

La risposta è negativa, la detrazione può essere trasformata in credito d'imposta utilizzabile in compensazione soltanto con la cessione del credito a terzi.

In altre parole non si può realizzare la cessione fra “sfera privata” e “sfera professionale” del medesimo soggetto.

Da valutare la possibilità di far sostenere le spese per l'intervento di ristrutturazione ad altro soggetto, ad esempio il coniuge se fosse comproprietario, ovvero un convivente, realizzando poi la cessione del credito al professionista.

6

Contributi centri storici: no ragguglio ad anno per i ricavi 2019

Attività nel centro storico iniziata a febbraio 2019. I ricavi anno precedente vanno raggugliati ad anno?

D.T.

No, l'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere raggugliato ad anno.

5

Affitto d'azienda dopo il primo contributo a fondo perduto

Un cliente, Snc (attività di bar) ha ricevuto il primo contributo a giugno. Nel mese di luglio ha

affittato l'attività esercitata ma, a novembre, ha ricevuto anche il secondo contributo. Deve procedere alla restituzione non esercitando l'attività?

B.I.D.

Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1 D.L. 137/2020 *“Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo”*.

Quale ulteriore condizione è richiesto che la partita Iva sia attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che sia svolta, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al decreto.

L’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto recepire la modifica del codice Ateco, bloccando il contributo, che non risulta essere spettante.

Si ritiene, quindi, che lo stesso debba essere restituito.

4

Credito d'imposta locazioni: è possibile utilizzare il credito?

Riduzione canoni di locazione: nei decreti speciali covid-19, è stata prevista una norma che aiuta in tal senso il conduttore, è quindi fattibile ad oggi tale agevolazione?

A.A.

Il quesito prospettato è oggi di estrema rilevanza, considerate le norme che in questi ultimi tempi si sono avvicinate, e il quadro, abbastanza confuso, che ne è nato.

Il Decreto Rilancio ha introdotto questo credito d'imposta, riproposto anche dal Decreto Agosto (articolo 77 D.L. 104/2020): l'applicazione della disposizione del Decreto Agosto è però subordinata ad apposita autorizzazione europea, la quale, ad oggi, non è stata ricevuta.

Il Decreto Ristori e Ristori bis hanno riproposto l'agevolazione, non presentando però il richiamo all'autorizzazione europea. Le disposizioni del Ristori e del Ristori bis, pertanto, ad oggi, risultano essere pienamente efficaci.

3

Fondo perduto per i residenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi

Chi ha avuto il primo contributo in quanto residente in zone con procedura di emergenza aperta al 30.01.20 senza riduzione di fatturato avendo il corretto codice ATECO avrà questo contributo a fondo perduto?

A.S. SRL

L'articolo 1 D.L. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") espressamente stabilisce che *"3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019... Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019"*.

La disposizione, dunque, non richiama anche l'altra previsione contenuta nell'articolo 25 D.L. 34/2020, in forza della quale il contributo a fondo perduto era riconosciuto pure, indipendentemente dall'intervenuta riduzione del fatturato, ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Purtuttavia, non può ignorarsi che, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1 D.L. 137/2020 *"Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo"*. Il riconoscimento automatico, dunque, dovrebbe escludere ulteriori indagini sulle condizioni legittimanti il beneficio (almeno secondo la formulazione normativa).

Si auspicano tuttavia chiarimenti sul punto, anche in considerazione della necessità di far chiarezza per i contribuenti che devono presentare apposita istanza, non avendo in passato potuto beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 D.L. 34/2020: si ricorda, infatti, a tal proposito, che l'articolo 1, comma 11, D.L. 137/2020 rinvia ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità per la trasmissione delle nuove istanze.

2

Contributi a fondo perduto: prima tranche ancora non liquidata

Soggetti che hanno presentato istanza già in fase 1 ma che ad oggi non hanno ancora ricevuto l'importo spettante pur avendone i requisiti di ammissione al contributo, devono ripresentare l'istanza oppure no?

A.C.A.

Ad oggi non è ancora stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di trasmissione delle nuove istanze; purtroppo, deve ritenersi che, se la prima istanza non è stata scartata, le somme risultino essere comunque spettanti, ragion per cui non dovrebbe rendersi necessaria una nuova istanza.

1

Credito d'imposta locazioni: utilizzo del credito ceduto

Se ceduto il credito sulle locazioni entro quando andrà utilizzato? In particolare se si cede il credito sul canone di dicembre entro dicembre.

B.L.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, D.L. 34/2020, la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ad oggi non sono purtroppo previste disposizioni diverse con riferimento ai crediti relativi al mese di dicembre ceduti entro lo stesso mese.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



CASI OPERATIVI

Sanzione in caso di mancato pagamento post acquiescenza di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Qual è la sanzione irrogabile nell'ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza all'avviso di accertamento esecutivo, ma poi ometta il pagamento di una delle rate successive alla prima?

L'articolo 29 D.L. 78/2010 ha introdotto importanti e sostanziali novità nel sistema di riscossione degli importi contenuti negli atti di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi.

In particolare, la norma sopra indicata ha attribuito efficacia di titolo esecutivo a tali avvisi e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, prevedendo che essi debbano contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi dovuti a titolo provvisorio, nonché l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizioni a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Il Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2021

di Debora Reverberi



Il disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.11.2020, prevede una **proroga delle principali misure del Piano Transizione 4.0** con la duplice finalità di sostenere i processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale delle imprese e di rilanciare il piano degli investimenti in fase di arresto a causa della pandemia in corso.

L'intervento normativo **conferma sull'orizzonte temporale biennale 2021/2022 le seguenti tre agevolazioni collegate al Piano Transizione 4.0:**

- **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, introdotto dall'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), con **aumento delle aliquote e dei tetti di spesa, con ampliamento dell'ambito oggettivo e decorrenza retroattiva;**
- **il credito d'imposta R&S&I&D**, introdotto dall'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), con **aumento delle aliquote e dei massimali di credito;**
- **il credito d'imposta Formazione 4.0**, in ultimo modificato dall'[articolo 1, commi 210-219, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), **con estensione delle tipologie di spese agevolabili.**

Proroga con potenziamento del credito d'imposta beni strumentali

La novità più rilevante in materia di credito d'imposta beni strumentali consiste in **un eccezionale potenziamento della misura valevole già per gli investimenti in corso, effettuati dal 16.11.2020 fino a tutto il 2021 e al 30.06.2022 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2021.**

Altri aspetti inediti sono **l'accorciamento del periodo di fruizione dell'agevolazione a 3**

anni, ridotti ulteriormente a 1 anno per investimenti in beni ordinari limitatamente ai soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per il 2021) **e l'anticipazione del momento di fruizione dall'anno di entrata in funzione o interconnessione per beni 4.0** (in sostituzione della precedente normativa che prevedeva la compensabilità a partire dall'01.01 dell'anno successivo).

Infine si segnala l'ammissibilità dei beni strumentali immateriali non 4.0, sia per imprese sia per esercenti arti e professioni, che, anche nella previgente disciplina del super ammortamento, restavano esclusi dal novero degli investimenti agevolabili.

Novità credito d'imposta beni strumentali

Ambito applicativo temporale	Investimenti effettuati:		
	– dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero – entro il 30.06.2023 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2022:		
	1) Ordine accettato dal fornitore		
	2) Pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.		
Ambito applicativo oggettivo	Sono ammissibili gli investimenti nei seguenti beni:		
	– beni strumentali materiali ordinari e immateriali ordinari (software non 4.0) con maggiorazione in caso di strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working;		
	– beni strumentali materiali 4.0, compresi nell'allegato A delle Legge di Bilancio 2017;		
	– beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell'allegato B delle Legge di Bilancio 2017.		
Aliquote e tetti di spesa	Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e tetti di spesa complessivi
	Beni materiali e immateriali ordinari	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	10%
		Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	15% smart working
			Tetto 2 milioni di euro (materiale)
			Tetto 1 milione di euro (immateriale)
	Beni materiali 4.0	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022	6%
		Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	Tetto 2 milioni di euro (materiale)
			Tetto 1 milione di euro (immateriale)
		Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	– 50% fino a 2,5 milioni di euro

	Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	– 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022	– 40% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	– 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	20% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	
Regole di fruizione	Beni strumentali materiali e immateriali ordinari: – 3 quote annuali di pari importo, – unica quota per soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021), – a partire dall'anno di entrata in funzione del bene. Beni materiali e immateriali 4.0 – 3 quote annuali di pari importo, – a partire dall'anno di interconnessione del bene.	
Oneri documentali	Obbligo di perizia asseverata (non più semplice) per investimenti in beni 4.0 di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro.	

Proroga con potenziamento del credito d'imposta R&S&I&D

La proroga del credito R&S&I&D **fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022** è contraddistinta dalle seguenti principali novità:

- aumento sul biennio 2021/2022 delle aliquote e dei massimali di credito d'imposta;
- conferma sul biennio 2021/2022 delle aliquote maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
- obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Tipologia di attività	Periodo di sostenimento delle spese	Aliquote e limiti di credito
R&S	Periodi d'imposta 2021 e 2022 (per imprese con periodo coincidente con l'anno solare)	20% Limite: 4 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa
IT		10% Limite: 2 milioni di euro
IT 4.0 e green		15%

Design

Limite: 2 milioni di euro
10%
Limite: 2 milioni di euro

Proroga con potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0

La proroga del credito Formazione 4.0 fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 prevede un'importante estensione dell'ambito applicativo oggettivo, restando invariati aliquote e massimali.

Si ampliano dunque sul biennio i costi ammissibili, in conformità con quanto disposto dall'[articolo 31 Regolamento \(UE\) 651/2014](#):

- **le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;**
- **i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;**
- **i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;**
- **le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.**

AGEVOLAZIONI

Locazione commerciale e affitto d'azienda: ampliato il tax credit

di Gennaro Napolitano



Nell'ambito delle **ulteriori misure urgenti** connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate al **sostegno dei lavoratori** e delle **imprese**, i **D.L. 137/2020** (c.d. **Decreto Ristori**) e **149/2020** (c.d. **Decreto Ristori-bis**) hanno **ampliato** l'ambito di applicazione del **credito d'imposta** per i **canoni di locazione** degli **immobili a uso non abitativo** e **affitto d'azienda** introdotto dal **Decreto Rilancio** ([articolo 28 D.L. 34/2020](#)), come modificato dal successivo **Decreto "Agosto"** ([articolo 77 D.L. 104/2020](#)).

In particolare:

- l'[articolo 8](#) del **Decreto Ristori** stabilisce che per le **imprese** operanti nei **settori inclusi** nella tabella riportata nell'[Allegato 1](#) allo stesso **L. 137/2020** (contenente i **codici Ateco** identificativi delle **attività** interessate dalle **ulteriori misure restrittive** adottate con il [D.P.C.M. 24.10.2020](#)), il **credito d'imposta** spetta, **indipendentemente** dal **volume** di **ricavi** e **compensi** registrato nel **periodo d'imposta precedente**, anche per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** (si tratta, in sintesi, dei settori della **ricettività alberghiera**, della **ristorazione** e della **somministrazione di cibi e bevande**, del **turismo**, dello **sport** e dello **spettacolo**, del **benessere fisico**, della **cultura** e dell'organizzazione di **fiere** e altri **eventi**);
- l'[articolo 4](#) del **Decreto Ristori-bis** prevede che il **credito d'imposta** spetta per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** anche alle **imprese** operanti nei settori del **commercio al dettaglio** e dei **servizi alla persona** e alle **imprese** che svolgono le **attività** di cui ai **codici Ateco 79.1 79.11 e 79.12**, ovvero **agenzie di viaggio**, **tour operator** e **servizi di prenotazione** e **attività connesse**, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute (cd. **zone rosse**).

Lo stesso [articolo 8](#) del **Decreto Ristori** (a cui, peraltro, espressamente rinvia l'[articolo 4](#) del **Decreto Ristori-bis**) prevede, al **comma 2**, che si applicano, **in quanto compatibili**, le disposizioni dettate dal ricordato [articolo 28](#) del **Decreto Rilancio** (come a sua volta **integrato**

dall'[articolo 77 D.L. 104/2020](#)).

Di seguito, quindi, si riporta, in sintesi, la disciplina del **tax credit** come dettata dall'**articolo 28**, ricordando che l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull'agevolazione con la [circolare 14/E/2000](#).

Ambito soggettivo

Beneficiari del credito d'imposta sono gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** registrati nel corso del **2019**. Quest'ultimo requisito, però, non opera per i soggetti che, in base alle disposizioni del **Decreto Ristori** e del **Decreto Ristori-bis** possono **beneficiare del credito d'imposta** per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**.

Non sono inclusi nel perimetro applicativo del credito d'imposta coloro che svolgono **attività commerciali** o attività di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, producendo, quindi, **redditi diversi** ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lettere i\) e l\), Tuir](#).

Ambito oggettivo

Il **credito d'imposta** è stabilito nella misura del **60%** in relazione ai canoni di locazione, leasing o **concessione di immobili a uso non abitativo** destinati allo **svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola**, di interesse **turistico** o all'**esercizio abituale e professionale** dell'attività di **lavoro autonomo** (*canone locazione degli immobili ad uso non abitativo*).

Il **tax credit**, invece, spetta nella misura del **30%** in relazione ai **canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (*canone per servizi o affitto d'azienda*). Per le **strutture turistico-ricettive**, il credito d'imposta per l'affitto d'azienda è pari al **50%** e, nel caso in cui in relazione alla medesima struttura vengano stipulati **due distinti contratti**, uno per la locazione dell'immobile e uno per l'affitto dell'azienda, il beneficio spetta per **entrambi i contratti**.

Condizioni di accesso

Il **credito d'imposta** spetta **a condizione** di aver subito una **diminuzione del fatturato** o dei

corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Questo requisito, però, **questoQ** non opera per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019** e per coloro che hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Misura del credito d'imposta

Il **credito d'imposta** è **commisurato all'importo versato** nel **2020** per ciascuno dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno** (mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Per effetto delle **modifiche** introdotte dal **Decreto Ristori** e dal **Decreto Ristori-bis** è ora possibile fare riferimento anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Modalità di utilizzo

Il **credito d'imposta** è utilizzabile in **compensazione** tramite il **modello F24** (da presentare **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "**6920**", istituito con la [risoluzione 32/E/2020](#)) oppure nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di sostenimento della spesa**. In entrambi i casi è richiesto, quale condizione, l'**avvenuto pagamento dei canoni**.

In alternativa, il **tax credit** può essere **ceduto** al **locatore** o al **concedente** o **ad altri soggetti**, compresi **istituti di credito** e **altri intermediari finanziari**, con facoltà di **successiva cessione del credito**.

Aspetti fiscali

Il credito d'imposta **non concorre**:

- alla **formazione del reddito** ai fini delle **imposte sui redditi**;
- al **valore della produzione** ai fini **Irap**;
- ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'**articolo 61 del Tuir**;
- ai fini del **rapporto di deducibilità dei componenti negativi**, di cui all'**articolo 109, comma 5, del Tuir**.

Infine, si ricorda che il **tax credit** non è assoggettato ai **limiti di compensabilità** previsti dalla legge, ovvero il **limite annuo di 250.000 euro** per i **crediti d'imposta da indicare nel quadro RU**

della dichiarazione dei redditi (ex [articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) e il **limite di 700.000 euro** dei **crediti compensabili** in **F24** (ex [articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#)), soglia, quest'ultima, innalzata a un **milione di euro**, per il 2020, dal **Decreto Rilancio** (cfr. [articolo 147 D.L. 34/2020](#)).

PENALE TRIBUTARIO

Reati tributari: il sequestro dei beni della società non “salva” i beni del socio

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **reati tributari**, il **sequestro preventivo** può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, **indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta** criminosa, non potendo assumere rilievo l'arricchimento personale di ciascuno dei correi, **essendo tutti corresponsabili dell'illecito**. Il **sequestro dei beni della società**, dunque, **non esclude il sequestro dei beni del socio**. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 32409, depositata ieri, 18 novembre**.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il **sequestro preventivo a carico di un indagato** (in concorso con altri) per il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**.

Nello specifico, risultava beneficiaria del presunto reato commesso una sola **società (S.r.l.): due dipendenti e i cinque soci venivano indagati**, e veniva disposto il **sequestro** (finalizzato alla **confisca diretta del profitto**) anche sui **beni personali del socio**.

Veniva quindi presentato **ricorso**, fondato principalmente su due motivi:

- da un lato, veniva contestata la **legittimità del vincolo sul patrimonio personale del ricorrente**, posto che i **beni della società (unica beneficiaria delle condotte imputate) erano ampiamente sufficienti** a coprire ogni esigenza di cautela,
- dall'altro, veniva **contestato il sequestro di una somma in denaro** che, secondo la difesa, doveva ritenersi esclusa, avendo l'indagato dimostrato la **lecita provenienza della stessa** (si trattava, infatti, di **fondi depositati su una PostePay** a seguito di un **risarcimento per un sinistro avvenuto nel 2017**).

La Suprema Corte ha dunque evidenziato che, in tema di **reati tributari**, al ricorrere di un'ipotesi di **concorso** (che assegna indistintamente l'intero profitto a tutti gli indagati), il **sequestro preventivo**, funzionale alla **confisca prevista dall'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#)**, può

essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, **indifferentemente nei confronti di uno o più autori** della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla **corresponsabilità di tutti** nella commissione dell'illecito.

Quindi, nell'ambito della fattispecie prospettata, **il socio indagato non poteva opporre il beneficio di escussione**: il sequestro poteva essere disposto, espressamente in via diretta, **sia nei confronti della società che del socio**.

È stata invece annullata con rinvio l'**ordinanza** impugnata nella parte in cui disponeva il **sequestro della somma di denaro incassata dall'indagato** a fronte di un **precedente sinistro**.

Per meglio comprendere questo punto, tuttavia, si rende necessaria una **precisazione**. Ai sensi dell'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) la confisca può essere:

- **diretta**, se riguarda beni che costituiscono il **profitto o il prezzo del reato**,
- **per equivalente**, se riguarda **beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato** (quando **non è possibile la confisca diretta**).

Il **Decreto fiscale 2020** ha poi introdotto nel nostro Ordinamento la c.d. "**confisca per sproporzione**" ([articolo 12-ter D.Lgs. 74/2000](#)).

Nel caso in esame era stato disposto il **sequestro finalizzato alla confisca diretta**: purtroppo, la somma versata sulla **carta Postepay** non poteva ritenersi legata all'illecito e **non poteva costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta**. Il Tribunale, però, **confermava il vincolo**, ritenendo che, in ogni caso, **la somma poteva comunque costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente**.

La Corte di Cassazione non ha condiviso però tale ricostruzione, evidenziando il carattere solo **apparente** della **motivazione** impiegata per confermare la misura "*che **assegna al sequestro della somma una natura diversa, rispetto a quella originaria, sol perché risulterebbe non più "praticabile" il percorso logico seguito dal G.i.p. nel provvedimento genetico, attesa la riscontrata – ed in precedenza non verificata – liceità della somma sottoposta a vincolo***".

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Aggregazioni fra professionisti: un'opportunità da incentivare

di **Goffredo Giordano di MpO Partners, Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro**



Come già evidenziato nel corso di precedenti contributi il mondo delle professioni (in particolar modo quello dei Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati) sta subendo un cambiamento epocale che spinge alle aggregazioni.

Infatti, per affrontare i cambiamenti che il mercato impone i professionisti dovrebbero aggregarsi fra loro dando vita a realtà strutturate e con maggiori competenze.

Tali aggregazioni, però, non sono affatto incentivate (anzi fortemente ostacolate) da un punto di vista fiscale così come avviene, invece, per le riorganizzazioni aziendali (per la maggior parte operazioni effettuate in regime di neutralità fiscale).

La naturale conseguenza è la drastica perdita di “appeal” che spinge i professionisti a non sfruttare questa grande opportunità.

Cosa si può fare?

MpO ha lanciato una petizione online con l'obiettivo di supportare dal punto di vista legislativo e fiscale le aggregazioni/fusioni/acquisizioni tra commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati.

Rivolgendosi al mondo istituzionale la petizione in particolare chiede:

1. L'applicazione del “Bonus Aggregazioni”, già previsto per le aggregazioni aziendali (Decreto Legge 34/2019), anche alle aggregazioni professionali;
2. La neutralità fiscale per il conferimento o trasformazione di attività professionali e studi associati in STP (Art. 10 L. 183/2011, Art. 9, 54, 170 e 176 Tuir, Risposta AdE

- n.107, pubblicata il 13 dicembre 2018 e n.125, pubblicata il 21 dicembre 2018);
3. Una tassazione agevolata (ad es. flat tax) per i professionisti, prossimi alla pensione, che intendono cedere la propria attività professionale.

L'iniziativa è il frutto di un lungo confronto con presidenti di Ordini e Associazioni, nonché docenti universitari ed esperti della materia, durante i quali è stato ampiamente evidenziato come i professionisti italiani, al fine di sconfiggere la crisi che da tempo li riguarda, dovrebbero aggregarsi fra loro per realizzare strutture organizzative che trascendano il superato modello di studio mono-professionale e siano in grado di affrontare in modo competitivo la vasta ed articolata domanda del mercato.

Purtroppo, però, il professionista italiano non possiede la cultura dell'aggregazione e, inoltre, non trova nel sistema gli strumenti che lo incentivino a farlo.

Pertanto, al fine di gestire il cambiamento inevitabile che sta caratterizzando questi anni, il processo di aggregazione professionale va agevolato mediante una legislazione civilistico e soprattutto fiscale che renda appetibili le operazioni straordinarie di questo genere”.

I risultati della petizione saranno pubblicati e sottoposti all'attenzione di importanti esponenti del governo il prossimo 1° dicembre, in occasione di un evento online che vedrà, tra le altre cose, la presentazione di un Libro Bianco, coordinato da MpO Centro Studi, con il contributo dei più importanti rappresentanti del mondo professionale, a commento di questa rivoluzionaria riorganizzazione dell'intero sistema.

La petizione può essere sottoscritta al seguente link:

<https://www.change.org/p/parlamento-italiano-incentivi-fiscali-per-aggregazioni-professionali>